

SET INFORMATIVO

Dottorpet

ASSICURAZIONE ANIMALI DOMESTICI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DOTTORPET PER ANIMALI DOMESTICI

CNP ASSURANCES IARD
FILASSISTANCE INTERNATIONAL

Contratto di Assicurazione Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della Conclusione del contratto.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della Conclusione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Dicembre 2025

Compagnia:

CNP ASSURANCES IARD - Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi - n. iscrizione IVASS II.00385

FILASSISTANCE INTERNATIONAL (Co-Manufacturer) - Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi - n. iscrizione IVASS II.001466

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione per il tuo animale domestico: cane, gatto o coniglio. L'Assicurazione è modulata in base a Pacchetti Assicurativi composti da una combinazione di garanzie che Ti proteggono per le spese veterinarie di intervento chirurgico a seguito di infortunio e/o malattia, spese veterinarie impreviste e di prevenzione, spese ordinarie di ricerca in caso di scomparsa dell'animale assicurato, con possibilità di aggiungere la garanzia di responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dall'animale assicurato (garanzie prestate da CNP Assurances Iard). L'Assicurazione, inoltre, offre prestazioni di assistenza e di Tutela Legale (garanzie prestate da Filassistance International).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurati i seguenti animali domestici: Cani, Gatti e Conigli che vivono in modo continuativo presso l'abitazione dell'Assicurato.

L'Assicurazione è modulata in base ai seguenti Pacchetti Assicurativi a protezione crescente:

Pacchetto Silver e Gold, che includono le seguenti garanzie:

- ✓ **Spese veterinarie per intervento chirurgico:** rimborsa le spese veterinarie in caso di necessità di intervento chirurgico a seguito di malattia e/o infortunio dell'animale assicurato. La garanzia è operante se l'infortunio o i primi sintomi della malattia si verificano dopo 60 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione (c.d. periodo di carenza)
- ✓ **Spese ordinarie di ricerca:** rimborsa le spese di ricerca dell'animale assicurato dichiarato scomparso alle Autorità competenti
- ✓ **Tutela Legale:** copre le spese peritali e di difesa legale dell'assicurato per le controversie insorte a seguito di incidente, infortunio e/o malattia dell'animale assicurato
- ✓ **Informazioni veterinarie (Assistenza Base):** fornisce supporto telefonico all'assicurato per informazioni di carattere generale in merito a cliniche veterinarie private, ospedali, centri di pronto soccorso.

Pacchetto Platinum, oltre a tutte le garanzie sopra indicate, include le seguenti garanzie:

- ✓ **Rimborso Spese Veterinarie Impreviste:** rimborsa le spese veterinarie per accertamenti strumentali (quali tac in anestesia, risonanza in anestesia, endoscopia in anestesia, radiografie ed ecografie) resisi necessari a seguito di infortunio o malattia dell'animale assicurato. La garanzia è operante se l'infortunio o i primi sintomi della malattia si verificano dopo 60 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione (c.d. periodo di carenza).
- ✓ **Informazioni veterinarie (Assistenza Veterinaria):** fornisce servizio di teleconsulto veterinario se l'Assicurato non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia e ha necessità di far valutare urgentemente lo stato di salute dell'animale assicurato a seguito di incidente, infortunio o malattia dell'animale assicurato. L'Assistenza Veterinaria è prestata per una sola volta per annualità assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi dall'Assicurazione:

- ✗ Animali diversi da cani, gatti e conigli
- ✗ Animali utilizzati per pratiche sportive per le quali è necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione della polizza
- ✗ Animali utilizzati nell'ambito o in ausilio di attività professionali o di attività remunerate (salvo per i cani da guida per non vedenti)
- ✗ Infortuni e malattie insorti prima della decorrenza del periodo di carenza solo per le garanzie "Spese veterinarie per intervento chirurgico" e "Rimborso spese veterinarie impreviste"

Soggetti non coperti dalla garanzia di Responsabilità Civile, in quanto non considerati terzi:

- ✗ il coniuge, genitori e figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Per essere assicurati, i cani, gatti e conigli devono avere meno di 8 anni di Età, essere regolarmente vaccinati e dotati di Libretto Sanitario. Inoltre, i cani e i gatti devono essere dotati di microchip o tatuaggio ed essere iscritti all'Anagrafe degli Animali di Affezione; i conigli devono avere il microchip ed essere iscritti all'Anagrafe dei Conigli.

Le garanzie prestate dall'Assicurazione non coprono in alcun caso:

- ! Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'assicurato e/o del contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere per legge
- ! Attività venatoria o uso professionale dell'animale
- ! Partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a concorsi, competizioni e mostre
- ! Maltrattamenti dell'animale assicurato
- ! Sinistri derivanti da mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente o dalla violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali
- ! Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni dell'assicurato;

Pacchetto Diamond, oltre a tutte le garanzie sopra indicate, include la seguente garanzia:

- ✓ **Rimborso Spese Veterinarie di prevenzione (garanzia inclusa solo nel Pacchetto Assicurativo Diamond):** rimborsa le spese veterinarie per trattamenti di prevenzione volti a prevenire l'insorgenza di malattie e preservare la buona salute dell'animale assicurato (quali vaccini; antiparassitari; sverminazione; sterilizzazione; controlli medici; detartrasi, applicazione microchip; esami del sangue check up base).

Per tutti i Pacchetti Assicurativi, l'Assicurazione consente altresì di opzionare liberamente la seguente garanzia aggiuntiva:

- ✓ **Responsabilità Civile per danni materiali diretti alla persona e ai beni di terzi:** copre i danni involontariamente causati a terzi dall'animale assicurato.

Tutte le garanzie sono prestate a secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in corso di validità stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.

- ! Uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
- ! Partecipazioni a furti, rapine o altri crimini;
- ! Abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti dal medico
- ! Ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente assicurazione
- ! Particolari eventi sociali (guerre, invasioni) ed eventi naturali (terremoti, uragani)
- ! energia nucleare o radiazioni nucleari

Per le ulteriori limitazioni ed esclusioni relative alle singole garanzie si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Ci sono Limiti di Copertura".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In corso di contratto, devi comunicare per iscritto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.

In caso di Sinistro devi dare comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri (Coris Assistance 24ore S.r.l., C.so Magenta n. 69/A, Milano) entro 10 gg. dalla data del Sinistro, o dal giorno in cui ne sei venuto a conoscenza, e fornire la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri, necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione prima dell'emissione della polizza che viene rilasciata al completamento della procedura di acquisto o, in caso di polizze collettive, al momento dell'adesione.

In caso di rinnovo dell'assicurazione il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione entro la data di scadenza indicata in polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo. Solo per le garanzie "Spese Veterinarie per Intervento chirurgico" e "Rimborso Spese Veterinarie Impreviste" è previsto un periodo di carenza di 60 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione indicata in polizza.

L'Assicurazione dura un anno e si rinnova tacitamente alla data indicata in polizza.

Se non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipula dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione della polizza attestante la conclusione dell'assicurazione, mediante raccomandata o PEC.

Per evitare il tacito rinnovo dell'assicurazione, devi dare disdetta tramite [modulo online](#), almeno 30 gg. prima della scadenza indicata in polizza. In caso di mancata disdetta o se la disdetta è comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l'assicurazione si rinnova per un altro anno.

In caso di variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo tacito dell'assicurazione, ricordati che puoi disdire entro 1 mese dal giorno in cui ti è stato comunicato l'aumento del premio o la variazione delle franchigie/scoperti o dei limiti di copertura. Il recesso ha effetto 30 gg. dopo la data di invio della comunicazione di disdetta

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Assurons
un monde
plus ouvert



Prodotto DOTTORPET

Edizione Dicembre 2025 (Ultima Edizione Disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

CNP ASSURANCES IARD ha sede in 4 Promenade Cœur de Ville, 92130, Issy-Les-Moulineaux (Francia); - Sito web: www.cnp.fr – Email cnpiard-italia@cnp.fr - n. II.00385 di iscrizione all'Elenco II Annesso dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

CNP ASSURANCES IARD è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Autorità di Vigilanza Francese ed è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). La Compagnia opera in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Il patrimonio netto di CNP ASSURANCES IARD risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari a 406M€ e il risultato economico di periodo è di 66M€. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 165%.

I dati relativi alla Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) sono disponibili all'indirizzo: <https://www.cnp.fr/cnp/content/download/12807/file/CNP-Assurances-IARD-SFCR-31122024.pdf>

FILASSISTANCE INTERNATIONAL (co-manufacturer) ha sede legale in 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud Cedex (Francia); - Sito web: www.filassistance.fr – Email cnpiard-italia@cnp.fr - n. II.01466 di iscrizione all'Elenco II Annesso dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

FILASSISTANCE INTERNATIONAL è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Autorità di Vigilanza Francese ed è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). La Compagnia opera in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Il patrimonio netto di FILASSISTANCE INTERNATIONAL risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari a 39M€ e il risultato economico di periodo è di 5M€. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 182%.

I dati relativi alla Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) sono disponibili all'indirizzo: https://www.filassistance.fr/wp-content/uploads/2025/05/SFCR_Filassistance_2024.pdf

Al contratto si applica la legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, si precisa che le garanzie sono offerte nei limiti dei seguenti massimali.

Pacchetto Silver	✓ Spese veterinarie per intervento chirurgico: massimale di 500€ per sinistro. Le spese direttamente connesse all'Intervento Chirurgico, sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital, sono prestate nei limiti di 150€ per sinistro. ✓ Spese ordinarie di ricerca dell'Animale assicurato: massimale di 250€ per sinistro e per annualità assicurativa ✓ Tutela Legale: massimale di 1.000€ per sinistro ✓ Informazioni Veterinarie: Assistenza Base
Pacchetto Gold	✓ Spese veterinarie per intervento chirurgico: massimale di 1.500€ per sinistro. Le spese direttamente connesse all'Intervento Chirurgico, sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital, sono prestate nei limiti di 150€ per sinistro. ✓ Spese ordinarie di ricerca dell'Animale assicurato: massimale di 500€ per sinistro e per annualità assicurativa ✓ Tutela Legale: massimale di 5.000€ per sinistro ✓ Informazioni Veterinarie: Assistenza Base
Pacchetto Platinum	✓ Spese veterinarie per intervento chirurgico: massimale di 2.000€ per sinistro. Le spese direttamente connesse all'Intervento Chirurgico, sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital, sono prestate nei limiti di 150€ per sinistro. ✓ Spese ordinarie di ricerca dell'Animale assicurato: massimale di 1.000€ per sinistro e per annualità assicurativa ✓ Tutela Legale: massimale di 5.000€ per sinistro ✓ Rimborso Spese Veterinarie Impreviste: massimale di 250€ per sinistro e per annualità assicurativa. Sono rimborsate le spese veterinarie impreviste per TAC in anestesia, Risonanza in anestesia, Endoscopia in anestesia, Radiografie ed Ecografie. ✓ Informazioni Veterinarie: Assistenza Base e Assistenza Veterinaria.
Pacchetto Diamond	✓ Spese veterinarie per intervento chirurgico: massimale di 3.000€ per sinistro. Le spese direttamente connesse all'Intervento Chirurgico, sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o

	day hospital, sono prestate nei limiti di 150€ per sinistro. ✓ Spese ordinarie di ricerca dell'Animale assicurato: massimale di 1.000€ per sinistro e per annualità assicurativa ✓ Tutela Legale: massimale di 5.000€ per sinistro ✓ Rimborso Spese Veterinarie Impreviste: massimale di 500€ per sinistro e per annualità assicurativa. Sono rimborsate le spese veterinarie impreviste per TAC in anestesia, Risonanza in anestesia, Endoscopia in anestesia, Radiografie ed Ecografie. ✓ Rimborso Spese Veterinarie di Prevenzione: massimale di 100€ per sinistro e per annualità assicurativa ✓ Informazioni Veterinarie: Assistenza Base e Assistenza Veterinaria.
A tutti i Pacchetti Assicurativi è possibile aggiungere la seguente garanzia aggiuntiva, facoltativa:	
Garanzia Responsabilità Civile	La garanzia è prestata nei limiti dei seguenti massimali, operanti per sinistro e annualità assicurativa: • <u>Danni fisici a terzi:</u> massimale 150.000€ • <u>Danni a cose di terzi:</u> massimale 10.000€ In caso di evento assicurato, se l'indennizzo può essere richiesto in base ad altri contratti di assicurazione, questi obblighi di pagamento precedono. Ciò vale anche se è stata concordata una responsabilità sussidiaria in base a uno di questi ulteriori contratti assicurativi.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
 Ci sono limiti di copertura?	
In caso di sinistro o evento assicurato, per le seguenti garanzie sono previsti scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (esprese in cifra fissa) che individuano la parte del danno che rimarrà a carico dell'Assicurato: ! Spese veterinarie per intervento chirurgico: Scoperto del 20% con una franchigia fissa e assoluta di 100€. ! Rimborso Spese Veterinarie impreviste: Scoperto del 10% con una franchigia fissa e assoluta di 100€. ! Rimborso Spese Veterinarie di Prevenzione: franchigia fissa e assoluta di 20€. ! Responsabilità civile: Scoperto del 10% con una franchigia fissa e assoluta di 500€, per danni a persone e a cose. Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, si riportano le ulteriori limitazioni ed esclusioni operanti per le seguenti Garanzie. Spese veterinarie per intervento chirurgico: Sono esclusi i seguenti eventi, interventi chirurgici e relative spese: ! Interventi chirurgici di castrazione e sterilizzazione ! Interventi chirurgici con finalità estetiche e terapie estetiche ! Interventi chirurgici per parto cesareo nelle razze brachicefaliche e nei chihuahua ! Interventi chirurgici per lesione o rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio ! Intervento Chirurgico per malattia o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche parzialmente, a fattori ereditari (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, displasia dell'anca e displasia del gomito) ! Interventi chirurgici per ernie in genere, eccetto le ernie inguinali, perineali e addominali e le ernie del disco da Infortunio debitamente documentate ! Interventi chirurgici per malattie e lesioni dei denti e parodontopatie ! Intervento Chirurgico derivante da Infortunio dell'Animale assicurato causato da trasporti effettuati in violazione della normativa vigente ! Intervento Chirurgico derivante da aggressioni tra animali domestici originate dal mancato rispetto delle regole di comportamento stabilite dalla normativa vigente ! Visite domiciliari ! interventi chirurgici di cateterismi, cistotomia e uretrotomia solo per i gatti ! Infortunio e malattia insorti o manifestatisi prima del decorso del Periodo di Carenza ! malattie recidivanti ! qualsiasi evento non pertinente o conseguente a infortunio o malattia dell'Animale assicurato Tutela Legale: Sono esclusi dalla copertura assicurativa: ! oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni); ! ogni onere e spesa diversi dalle spese legali e peritali ! patti di quota lite tra l'Assicurato e il Legale; ! difesa penale; ! controversie che hanno come controparte e/o litisconsorte e/o parte la Compagnia, l'Intermediario, la Società di Gestione dei Sinistri, il Contraente o un altro assicurato dell'assicurazione Informazioni Veterinarie: Sono esclusi dalla copertura assicurativa: ! prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà. Rimborso Spese Veterinarie Impreviste: Sono esclusi dalla copertura assicurativa: ! costi diversi dagli accertamenti strumentali sull'Animale Assicurato quali: visite, terapie ambulatoriali, ricoveri, ecc. Responsabilità Civile: Limitazione Massimale sino a 50.000€ per lesioni a persone terze in caso di Sinistro provocato da un cane appartenente alle seguenti razze: ! American Bulldog; cane da pastore di Charplanina; cane da pastore dell'Anatolia; cane da pastore dell'Asia centrale; cane da pastore del Caucaso; cane da serra da estreilla; cane lupo cecoslovacco; Pastore maremmano abruzzese; Dogo argentino; Fila brasileiro; Bull terrier; perro da canapo majoero; perro da presa Canario; Dogo canario; perro da presa mallorquin; Pitbull mastiff; Pitbull terrier; Rafeiro do alentejo; Tornjak; Rotweiler; Tosa inu. American Staffordshire Terrier, Briard, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Dobermann, Dogue de Bordeaux, Mastino napoletano, Pitt Bull, American Staffordshire Terrier, English staffordshire terrier; Rhodesian Ridgeback; Tibetan Mastiff. ! cani meticcii con uno o entrambi i genitori compresi nella lista precedente e ai cani inseriti nel registro dei cani morsicatori Responsabilità Civile: La garanzia non copre in alcun caso: ! danni a cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato ha in consegna e/o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;	

- ! danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici);
- ! danni non materiali o che sono puramente finanziari o per il mancato guadagno conseguente al sinistro;
- ! danni causati a valori monetari, titoli, documenti, progetti, collezioni d'archivio;
- ! danni derivanti da una malattia infettiva di cui è portatore l'Animale Assicurato;
- ! multe e sanzioni amministrative o giudiziarie, ammende, tasse e oneri pubblici imposti all'Assicurato
- ! danni conseguenti a mancata osservanza di regole di condotta stabilite dalla legge o da violazione di leggi e regolamenti;
- ! danni conseguenti da incendio, esplosione o scoppio e da inquinamento e/o contaminazione in genere;
- ! Sinistri per i quali l'Assicurato ha fatto transazioni con il danneggiato senza il benestare della Società di Gestione dei Sinistri



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo Dottorpet è rivolto ai possessori di cani, gatti e conigli che intendono assicurarsi contro i principali rischi connessi al possesso di un animale domestico e personalizzare la copertura assicurativa optando, in base alle proprie esigenze, tra le diverse combinazioni di garanzie a protezione crescente messi a disposizione dalla Compagnia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

- La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 34,00%.
- In caso di polizze collettive, i costi di intermediazione sono inclusi nel premio corrisposto dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri di Responsabilità civile verso terzi, spese veterinarie per intervento chirurgico, rimborso spese veterinarie impreviste, rimborso spese di prevenzione, devono essere presentati secondo le seguenti modalità: CNP ASSURANCES IARD: - via mail a: cnpiard-italia@cnp.fr - per posta ordinaria a: 4 Promenade Cœur de Ville, 92130, Issy-Les-Moulineaux (Francia) I reclami per le garanzie: Tutela Legale e informazioni veterinarie possono anche essere presentati a: FILASSISTANCE INTERNATIONAL: - via mail a: qualite@filassistance.fr - per posta ordinaria a 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud Cedex (Francia) Nel reclamo devi indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Per la presentazione del reclamo puoi utilizzare il Modello reperibile sul sito web https://www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il riscontro verrà fornito entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. <i>oppure</i> all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09)..
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
La Médiation de l'Assurance (Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET)	Presentando ricorso a: La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 - tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.mediation-assurance.org/contact/) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. La Médiation de l'Assurance è il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui la Compagnia è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: Responsabilità Civile: 22,25%; Altri danni ai beni: 2,50%; Tutela Legale 21,25%; Assistenza 10,00%.
---	--

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZIONE 1 – NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE	3
Art. 1.1 – Animali coperti dall'Assicurazione	3
Art. 1.2 – Modalità di conclusione dell'Assicurazione	4
Art. 1.3 – Premio assicurativo	4
Art. 1.4 – Durata dell'Assicurazione e Tacito Rinnovo	4
Art. 1.5 – Esclusione Tacito Rinnovo	4
Art. 1.6 – Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigie - Scoperti - Limiti di Copertura	5
Art. 1.7 – Dichiarazioni del Contraente	5
Art. 1.8 – Aggravamento del Rischio	5
Art. 1.9 – Altre Assicurazioni	5
Art. 1.10 – Vendita – Cessione – Morte dell'Animale Assicurato e Cessazione Assicurazione	5
Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta	5
Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio	6
Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza	6
Art. 1.14 – Comunicazioni alla Compagnia	6
Art. 1.15 – Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione	6
Art. 1.16 – Oneri Fiscali	6
Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge	6
Art. 1.18 – Modalità di reclamo	6
Art. 1.19 – Sanzioni ed Embargo	7
SEZIONE 2 – GARANZIE PRESTATE	7
Art. 2.1 – Spese veterinarie per intervento chirurgico	8
Art. 2.1.1 – Oggetto della Garanzia	8
Art. 2.1.2 – Decorrenza della Garanzia – Periodo di Carenza	9
Art. 2.1.3 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro	9
Art. 2.1.4 – Interventi Chirurgici e relative Spese escluse dalla Garanzia	9
Art. 2.1.5 – Ulteriori Esclusioni e Limitazioni specifiche Garanzia Spese Veterinarie	10
Art. 2.2 – Spese di ricerca dell'Animale Assicurato	10
Art. 2.2.1 – Oggetto della Garanzia	10
Art. 2.2.2 – Validità territoriale della Garanzia	10

Art. 2.2.3 – Massimali applicati per Sinistro e Annualità Assicurativa	10
Art. 2.3 – Tutela Legale	11
Art. 2.3.1 – Oggetto della garanzia “Tutela Legale”	11
Art. 2.3.2 – Massimali applicati per Sinistro	11
Art. 2.3.3 – Esclusioni e Limitazioni Specifiche della garanzia “Tutela Legale”	11
Art. 2.3.4 – Validità territoriale della Garanzia	11
Art. 2.4 – Informazioni veterinarie	11
Art. 2.4.1 – Oggetto della garanzia	11
Art. 2.4.2 – Limitazioni specifiche della garanzia “Informazioni veterinarie”	12
Art. 2.4.3 – Validità territoriale della Garanzia	12
Art. 2.5 – Rimborso Spese Veterinarie Impreviste	12
Art. 2.5.1 - Oggetto della Garanzia	12
Art. 2.5.2 - Inizio della garanzia - Periodo di carenza	12
Art. 2.5.3 - Limitazioni specifiche della garanzia “Rimborso Spese Veterinarie Impreviste”	12
Art. 2.5.4 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro e Annualità Assicurativa	12
Art. 2.6 – Rimborso Spese Veterinarie di Prevenzione	13
Art. 2.6.1 – Oggetto della Garanzia	13
Art. 2.6.2 – Massimali e Scoperti applicati per Evento e Annualità Assicurativa	13
Art. 2.7 – Responsabilità Civile – Garanzia Opzionale	13
Art. 2.7.1 – Oggetto della Garanzia	13
Art. 2.7.2 – Soggetti che non sono considerati terzi	13
Art. 2.7.3 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro e Annualità Assicurativa	13
Art. 2.7.4 – Limitazioni specifiche garanzia Responsabilità Civile	14
Art. 2.7.5 – Esclusioni Garanzia Responsabilità Civile	15
Art. 2.7.6 – Validità territoriale della Garanzia	15
Art. 2.8 – Limitazioni ed esclusioni comuni a tutte le Garanzie	15
SEZIONE 3 – PROCEDURA DI INDENNIZZO	16
.....	16
Art. 3.1 – Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell’Assicurato	16
Art. 3.2 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro	16
Art. 3.3 – Pagamento dell’Indennizzo	17
Art. 3.4 – Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate	17
Art. 3.5 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro	17
Art. 3.6 – Pagamento dell’Indennizzo	17
Art. 3.7 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro	17
Art. 3.8 – Scelta del Legale	18
Art. 3.9 – Gestione del Sinistro	18
Art. 3.10 – Pagamento dell’Indennizzo	18
Art. 3.11 – Modalità di erogazione della prestazione	18

Art. 3.12 - Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro	19
Art. 3.13 – Pagamento dell'Indennizzo	19
Art. 3.14 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro	19
Art. 3.15 – Gestione delle vertenze e spese di difesa	20

Glossario

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

Abitazione: il luogo di dimora abituale dell'Assicurato.

Assicurato: il proprietario dell'Animale assicurato, che sia cittadino

Animale assicurato: il cane, il gatto o il coniglio indicato in polizza, italiano e residente in Italia, il cui interesse è protetto di proprietà dell'assicurato e che vive in modo continuativo condall'assicurazione.

l'Assicurato.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.

Cane: il cane di proprietà dell'Assicurato che vive in modo continuativo con quest'ultimo e che è regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione, dotato di microchip o tatuaggio e di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro cimurro, parvovirus, epatite e leptospirosi, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Compagnia:

- **CNP Assurances Iard** – presta le garanzie: Spese veterinarie per intervento chirurgico – Spese ordinarie di ricerca – Rimborso spese veterinarie impreviste – Rimborso spese veterinarie di prevenzione – Responsabilità Civile per danni a terzi

- **Filassistance International** – presta le garanzie: Informazioni veterinarie e Tutela Legale,

Entrambe le Compagnie, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Autorità di Vigilanza Francese e soggette al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), operano in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Coniglio: il coniglio di proprietà dell'Assicurato che vive in modo continuativo con quest'ultimo e dotato di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro mixomatosi e malattia emorragica, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Contraente: persona fisica, residente in Italia e di età non inferiore a 18 anni compiuti, che stipula l'assicurazione.

Età: età dell'Animale assicurato calcolata in anni a far data della data di nascita indicata nel libretto sanitario.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Franchigia: parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato per ciascun Sinistro.

Gatto: il gatto di proprietà dell'Assicurato che vive in modo continuativo con quest'ultimo e che è regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione, dotato di microchip e di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro panleucopenia, malattie respiratorie, herpes e calici virus, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Incidente: qualsiasi evento accidentale originato dalla proprietà, possesso o uso dell'animale assicurato, anche se affidato a terzi in custodia purché tale custodia non costituisca attività professionale, e che abbia avuto come conseguenza danni fisici e/o materiali, oggettivamente constatabili, a un terzo.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'animale assicurato durante il periodo di validità e copertura dell'assicurazione che abbia avuto come conseguenza diretta lesioni oggettivamente constatabili all'animale assicurato.

Indennizzo: somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario: l'intermediario dell'Assicurazione.

Intervento chirurgico: qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, su una parte del corpo dell'animale assicurato che necessiti una diuresi eseguita, in anestesia locale o generale, a fini terapeutici, da un medico veterinario abilitato all'esercizio della professione.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale assicurato.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute dell'Animale assicurato non dipendente da infortunio.

Massimale: la somma indicata nell'Assicurazione per ciascuna garanzia che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di Sinistro.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder rfid incapsulati in un involucro di vetro che viene impiantato a livello sottocutaneo e contenente un numero identificativo unico.

Polizza: il documento rilasciato dalla Compagnia che prova l'Assicurazione e il tipo di copertura assicurativa scelta dal Contraente.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dell'Assicurazione.

Residenza: il luogo di dimora abituale dell'Assicurato e/o del Contraente.

Responsabile del Trattamento Dati: l'Intermediario e la Società di gestione dei sinistri.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): con riferimento alla Compagnia:

- CNP Assurances Iard, Service DPO, TSA n° 16939, 4 Promenade Cœur de ville 92130 Issy-les-Moulineaux.
- Filassistance International, 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud Cedex (Francia)

Con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione sinistri: dff s.r.l., via torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dfssl.com – posta elettronica certificata pec: dfssl@pec.it

Risarcimento: somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: percentuale della somma da liquidare a cura della Compagnia che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società di gestione dei sinistri: la Compagnia ha designato Coris Assistance 24ore S.p.a., Corso Magenta n. 69/a, 20123, Milano (MI).

Tatuaggio: sistema di identificazione consistente nel tatuare numeri e lettere sull'orecchio o all'interno della coscia destra del cane.

Titolare del trattamento dati: CNP Assurances Iard e Filassistance International.

Condizioni di assicurazione

COSA ASSICURO?

Cani, Gatti e Conigli di mia proprietà e di Età inferiore agli 8 anni al momento dell'acquisto polizza

SEZIONE 1 – NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 – Animali coperti dall'Assicurazione

L'Assicurazione copre l'Animale Assicurato indicato in Polizza o, ove previsto, nel modulo di adesione.

Possono essere assicurati unicamente Cani, Gatti e Conigli quando ricorrono tutti i seguenti requisiti:

Cane:

- di proprietà dell'Assicurato, che vive in modo continuativo presso l'Abitazione di quest'ultimo;
- registrato con specifico Libretto Sanitario e regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione;
- dotato di Microchip oppure di Tatuaggio;
- regolarmente vaccinato contro cimurro, parvovirus, epatite e leptospirosi, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Gatto:

- di proprietà dell'Assicurato, che vive in modo continuativo presso l'Abitazione di quest'ultimo;
- registrato con specifico Libretto Sanitario e regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione;
- dotato di Microchip;
- regolarmente vaccinato contro panleucopenia, malattie respiratorie, herpes e

calici virus, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Coniglio:

- di proprietà dell'Assicurato, che vive in modo continuativo presso l'Abitazione di quest'ultimo;
- registrato con specifico Libretto Sanitario e regolarmente iscritto all'anagrafe dei Conigli;
- dotato di Microchip;
- regolarmente vaccinato contro mixomatosi e malattia emorragica del coniglio, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Non possono essere assicurati Cani, Gatti e Conigli:

- che, alla data della conclusione dell'Assicurazione, abbiano più di 8 (otto) anni di Età;
- che siano utilizzati per pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso od una licenza in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto dell'Assicurazione;
- che siano utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy.

COME POSSO ACQUISTARE LA POLIZZA?

Online oppure presso un partner autorizzato

Art. 1.2 – Modalità di conclusione dell'Assicurazione

Per stipulare l'Assicurazione è necessario effettuare il pagamento del Premio come indicato nel preventivo ed inviare gli eventuali documenti entro i termini richiesti.

A seguito del pagamento del premio e della verifica positiva di eventuali documenti, l'Assicurazione si conclude con l'emissione della Polizza che viene rilasciata al completamento della procedura di acquisto suindicata.

In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di procedura di acquisto.

Successivamente alla stipula dell'Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.3 – Premio assicurativo

Il Premio è determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è dovuto per intero.

Il Premio è determinato sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Premio deve essere pagato, mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

DA QUANDO SONO ASSICURATO?

Dalle 24h00 del giorno del pagamento del Premio di polizza alle 24h00 della data di scadenza dell'Assicurazione

Art. 1.4 – Durata dell'Assicurazione e Tacito Rinnovo

L'Assicurazione è valida e operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza.

L'Assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo qualora non venga data disdetta almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza.

La comunicazione di disdetta deve essere fatta tramite [modulo online](#) almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza.

In caso di disdetta dell'Assicurazione, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in Polizza. In caso di mancata disdetta o in caso di comunicazione di disdetta inviata con modalità diverse da quelle sopra indicate od oltre il predetto termine, l'Assicurazione si rinnoverà per un altro anno.

In caso rinnovo tacito dell'Assicurazione, se il Contraente non paga i Premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia di esigere il pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

QUALI ALTRE CONDIZIONI RISPETTA LA MIA POLIZZA?

Art. 1.5 – Esclusione Tacito Rinnovo

Il tacito rinnovo dell'Assicurazione è escluso unicamente nei seguenti casi:

- se l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'Estero durante il periodo di validità dell'Assicurazione. In tal caso, l'Assicurazione cessa di avere effetto al termine dell'Annualità

Assicurativa in corso al momento del trasferimento della Residenza;

- se l'Animale assicurato raggiunge l'8° anno di Età durante il periodo di validità dell'Assicurazione. In tal caso l'Assicurazione cessa di avere effetto al termine dell'Annualità Assicurativa in corso alla data in cui l'Animale assicurato ha compiuto l'8° anno di Età.

Art. 1.6 – Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigia - Scoperti - Limiti di Copertura

In sede di rinnovo dell'Assicurazione, la Compagnia può dover modificare il Premio, le Franchigie/Scoperti o i limiti di copertura. Se la variazione non risulta da una modifica delle aliquote fiscali o da norme di Legge, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 1 (uno) mese dal giorno in cui gli è stato comunicato l'aumento del Premio o la nuova Franchigia/Scoperto o i nuovi limiti di copertura.

La comunicazione di recesso deve essere data per iscritto alla Compagnia a mezzo Raccomandata A.R. o all'Intermediario a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e ha effetto 30 giorni dopo la data di invio della Raccomandata A.R. o della PEC a mezzo della quale l'Assicurato ha comunicato la volontà di recedere dall'Assicurazione. Il rateo di Premio che rimane dovuto per il periodo compreso tra la scadenza precedente e la data di efficacia del recesso viene calcolato sulla base della vecchia tariffa.

Art. 1.7 – Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio possono comportare l'annullamento dell'Assicurazione, se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai Premi relativi all'Annualità Assicurativa in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. **Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione,** ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione dell'Assicurazione versando la differenza sul maggior Premio dovuto.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest'ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dall'Assicurazione, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, **il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Art. 1.8 – Aggravamento del Rischio

Per tutta la durata dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio. La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario. Ai sensi dell'art. 1898 c.c. la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale per cui per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in ogni caso alla Compagnia i Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento sia tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell'Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell'Assicurazione.

Art. 1.9 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 1.10 – Vendita – Cessione – Morte dell'Animale Assicurato e Cessazione Assicurazione

In caso di vendita, cessione o morte dell'Animale Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia o all'Intermediario.

L'Assicurazione cessa di produrre effetti alla data di intervenuta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato ed il Premio rimane acquisito alla Compagnia ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia

in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'Assicurazione.

Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di contratto concluso a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o all'Intermediario mediante raccomandata A.R. o PEC

Ai fini della data di effetto delle comunicazioni: a) in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposta sulla busta; b) in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica alla casella PEC del destinatario.

La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.

Art. 1.14 – Comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni da inviarsi per iscritto alla Compagnia ai sensi della presente Assicurazione possono essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- **Compagnia CNP Assurances IARD** - 4 Promenade Cœur de ville 92130 Issy-les-Moulineaux.
- **Compagnia Filassistance International** - 108, Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD CEDEX, (France)

Art. 1.15 – Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.16 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di Legge.

Art. 1.18 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità:

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri di Responsabilità civile verso terzi, spese veterinarie per intervento chirurgico, rimborso spese veterinarie impreviste, devono essere presentati secondo le seguenti modalità:

CNP ASSURANCES IARD:

via mail a: cnpiard-italia@cnp.fr

per posta ordinaria a: 4 Promenade Cœur de Ville, 92130, Issy-Les-Moulineaux (Francia)

Filassistance International :

via mail a: cnpiard-italia@cnp.fr

Per posta ordinaria a :108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud Cedex (Francia)

I reclami per le garanzie: Tutela Legale e informazioni veterinarie possono anche essere presentati a:

FILASSISTANCE INTERNATIONAL:

via mail a: qualite@filassistance.fr

per posta ordinaria a 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud Cedex (Francia)

avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo lamentela; copia del

reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR-DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Qualora il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e dia riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 Euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Art 1.19 – Sanzioni ed Embargo

Le garanzie del presente contratto non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o indennizzo qualora l'indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e /o commerciali previsti da leggi o regolamenti di qualsiasi paese.

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE 2 – GARANZIE PRESTATE

L'Assicurazione è modulata in base ai seguenti pacchetti assicurativi a protezione crescente, liberamente opzionabili dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione.

Garanzia	SILVER	GOLD	PLATINUM	DIAMOND
----------	--------	------	----------	---------

SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO DA INFORTUNIO O MALATTIA	Massimale per sinistro 500€ Scoperto 20% Minimo 100€	Massimale per sinistro 1.500€ Scoperto 20% Minimo 100€	Massimale per sinistro 2000€ Scoperto 20% Minimo 100€	Massimale per sinistro 3.000€ Scoperto 20% Minimo 100€
RIMBORSO SPESE VETERINARIE IMPREVISTE	-	-	Massimale per sinistro e annualità assicurativa 250€ Scoperto 10% Minimo €100	Massimale per sinistro e annualità assicurativa 500€ Scoperto 10% Minimo €100
RIMBORSO SPESE VETERINARIE DI PREVENZIONE	-	-	-	Massimale per evento e annualità assicurativa 100€ Franchigia 20€
SPESE DI RICERCA	Massimale per sinistro e annualità assicurativa 250€	Massimale per sinistro e annualità assicurativa 500€	Massimale per sinistro e annualità assicurativa 1.000€	Massimale per sinistro e annualità assicurativa 1.000€
TUTELA LEGALE	Massimale per sinistro 1.000€	Massimale per sinistro 5.000€	Massimale per sinistro 5.000€	Massimale per sinistro 5.000€
INFORMAZIONI VETERINARIE	Incluse	Incluse	Incluse + 1 Teleconsulto per annualità assicurativa	Incluse + 1 Teleconsulto per annualità assicurativa

Per tutti i pacchetti assicurativi offerti dalla Compagnia, l'Assicurazione prevede anche la possibilità per il Contraente di aggiungere, in via opzionale e **previo pagamento di un Premio aggiuntivo**, la Garanzia di Responsabilità Civile a copertura dei danni involontariamente causati a terzi dall'Animale Assicurato, come di seguito sintetizzato:

Garanzia	Danni a Persone Terze	Danni a Cose di Terzi
Responsabilità Civile	Massimale per sinistro e annualità assicurativa €150.000, in deroga limitato a € 50.000 per le razze indicate all'Art.2.7.4 e per i cani inclusi nel registro dei cani morsiatori. Scoperto 10% Minimo €500	Massimale per sinistro e annualità assicurativa €10.000 Scoperto 10% Minimo €500

Tutte le garanzie di seguito elencate sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.

SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO

Art. 2.1 – Spese veterinarie per intervento chirurgico

Art. 2.1.1 – Oggetto della Garanzia

La garanzia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione, copre le seguenti spese veterinarie sostenute dall'Assicurato - quale proprietario dell'Animale Assicurato - a seguito di **Inffortunio o Malattia dell'Animale Assicurato** che abbiano reso necessario un **Intervento Chirurgico**:

a) **onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all'Intervento Chirurgico;**

- b) **diritti di sala operatoria e materiale di Intervento Chirurgico, ivi compresi apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'Intervento Chirurgico;**
- c) **rette di degenza, incluse le spese sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital purché dette spese siano direttamente connesse all'Intervento Chirurgico oggetto della garanzia;**

- d) assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital.

Art. 2.1.2 – Decorrenza della Garanzia – Periodo di Carenza

A parziale deroga dell'art. 1.4 dell'Assicurazione, la garanzia "Spese Veterinarie per Intervento Chirurgico" ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio della copertura indicata in Polizza.

La garanzia "Spese Veterinarie per Intervento Chirurgico", pertanto, copre unicamente le spese indicate al precedente art. 2.1.1 sostenute

dall'Assicurato per Intervento Chirurgico dell'Animale Assicurato che sia derivato da Infortunio occorso o da Malattia i cui primi sintomi si siano manifestati a partire dal 61° giorno successivo alla data di effetto dell'Assicurazione indicata in Polizza.

Art. 2.1.3 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro

In base al pacchetto assicurativo scelto dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, l'Indennizzo è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali e previa applicazione sul danno indennizzabile dello Scoperto e relativo minimo applicabile che rimane a carico dell'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Pacchetto Assicurativo	Massimale per Sinistro	Scoperto/Limite minimo per Sinistro
Silver	500,00€	20% con un limite minimo di 100,00€
Gold	1.500,00€	20% con un limite minimo di 100,00€
Platinum	2.000,00€	20% con un limite minimo di 100,00€
Diamond	3.000,00€	20% con un limite minimo di 100,00€

Limitatamente alle spese sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital che siano direttamente connesse all'Intervento Chirurgico oggetto della garanzia, di cui al precedente art. 2.1.1, lettera c), la garanzia è prestata nei limiti di 150,00€ per Sinistro.

Come funziona l'indennizzo?

Lo Scoperto è la percentuale dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Il limite minimo è la parte dell'ammontare del danno non indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Esempio 1:

- Polizza Gold
- Massimale: 1.500,00€
- Danno Accertato: 700,00€
- Scoperto 20% con un limite minimo di 100,00€: 140,00€ (=20%*700,00)
- Importo a carico dell'Assicurato: 140,00€
- Importo indennizzato dalla Compagnia: 560,00€ (700,00€ - 140,00€)

Esempio 2:

- Polizza Platinum:
- Massimale: 2.000,00€
- Danno Accertato: 400,00€
- Scoperto 20% con un limite minimo di 100,00€: 80,00€ (=20%*400,00)
- Importo a carico dell'Assicurato: 100,00€ (in quanto lo Scoperto è inferiore al limite minimo di 100,00€)
- Importo risarcito dalla Compagnia: 300,00€ (400,00€ - 100,00€)

Art. 2.1.4 – Interventi Chirurgici e relative Spese escluse dalla Garanzia

Per tutti gli Animali Assicurati sono esclusi i seguenti Interventi Chirurgici e relative spese:

- Interventi chirurgici di castrazione e sterilizzazione;
- Interventi chirurgici con finalità estetiche e terapie estetiche;

- c) Interventi chirurgici per parto cesareo nelle razze brachicefaliche e nei chihuahua;
- d) Interventi chirurgici per lesione o rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio;
- e) Intervento Chirurgico per Malattia o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche parzialmente, a fattori ereditari (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, displasia dell'anca e displasia del gomito);
- f) Interventi chirurgici per ernie in genere, eccetto le ernie inguinali, perineali e addominali e le ernie del disco da Infortunio debitamente documentato;
- g) Interventi chirurgici per Malattie e lesioni dei denti e parodontopatie;
- h) Limitatamente ai Gatti Assicurati sono altresì esclusi gli interventi chirurgici di cateterismi, cistotomia e uretrotomia;
- i) Intervento Chirurgico derivante da Infortunio dell'Animale assicurato causato da trasporti effettuati in violazione della normativa vigente
- j) Intervento Chirurgico derivante da aggressioni tra animali domestici originate dal mancato

rispetto delle regole di comportamento stabilite dalla normativa vigente.

Sono altresì espressamente escluse le spese per:
k) visite domiciliari.

Art. 2.1.5 – Ulteriori Esclusioni e Limitazioni specifiche Garanzia Spese Veterinarie

La garanzia Spese per Intervento Chirurgico non copre in alcun caso i Sinistri ed il conseguente danno causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- l) Infortunio e Malattia insorti o manifestatisi prima del decorso del Periodo di Carenza;
- m) Malattie recidivanti;
- n) qualsiasi evento non pertinente o conseguente a Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato;

Art. 2.1.6 – Validità territoriale della garanzia

La garanzia Spese per Intervento Chirurgico è valida in tutto il Mondo.

SPESE DI RICERCA DELL'ANIMALE ASSICURATO

Art. 2.2 – Spese di ricerca dell'Animale Assicurato

Art. 2.2.1 – Oggetto della Garanzia

Qualora l'Animale Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle Autorità competenti, la garanzia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione, copre le spese ordinarie di ricerca dell'Animale Assicurato sostenute dall'Assicurato per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.

Art. 2.2.2 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Spese per ricerca è valida in tutto il Mondo.

Art. 2.2.3 – Massimali applicati per Sinistro e Annualità Assicurativa

In base al Pacchetto Assicurativo scelto dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, l'Indennizzo è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali, per Sinistro e Annualità Assicurativa, come indicato nella seguente tabella:

Pacchetto Assicurativo	Massimale per Sinistro e Annualità Assicurativa
Silver	250,00€
Gold	500,00€
Platinum	1.000,00€
Diamond	1.000,00€

TUTELA LEGALE

Art. 2.3 – Tutela Legale

Art. 2.3.1 – Oggetto della garanzia “Tutela Legale”

La Garanzia, alle condizioni ed entro i Massimali indicati nella presente Sezione, copre le seguenti spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale Assicurato, si trovi coinvolto:

- a) Spese per l'intervento di un legale;
- b) Spese peritali;
- c) Spese di giudizio nel processo;
- d) Eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla

Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia “Tutela Legale” è operante unicamente con riguardo ai Sinistri verificatisi durante il periodo di copertura dell'Assicurazione e a condizione che la garanzia venga attivata durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Art. 2.3.2 – Massimali applicati per Sinistro

In base al pacchetto assicurativo scelto dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, l'Indennizzo è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali, come indicato nella seguente tabella:

Pacchetto Assicurativo	Massimale per Sinistro
Silver	1.000,00€
Gold	5.000,00€
Platinum	5.000,00€
Diamond	5.000,00€

Art. 2.3.3 – Esclusioni e Limitazioni Specifiche della garanzia “Tutela Legale”

La garanzia di “Tutela Legale” non copre:

- a) gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni);
- b) ogni onere e spesa diversi dalle spese legali e peritali come meglio definite all'art. 2.4.1;
- c) i patti di quota lite tra l'Assicurato e il Legale;
- d) la difesa penale;
- e) le controversie che abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la

Compagnia, l'Intermediario, la Società di Gestione dei Sinistri, il Contraente dell'Assicurazione o un altro Assicurato dell'Assicurazione.

Nel caso in cui sia stata acquistata la garanzia di Responsabilità Civile, le spese legali sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione dei danneggiati sono coperte dalla predetta garanzia ai sensi dell'art. 1917 c.c.

Art. 2.3.4 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Tutela Legale è valida in tutto il Mondo.

INFORMAZIONI VETERINARIE

Art. 2.4 – Informazioni veterinarie

Art. 2.4.1 – Oggetto della garanzia

In caso di difficoltà dell'Assicurato a seguito di Incidente, infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato, la garanzia prevede i seguenti servizi di assistenza:

- veterinarie: cliniche veterinarie private, ospedali, centri di pronto soccorso.

- Assistenza Base (valida per tutti i pacchetti assicurativi) che mette a disposizione dell'Assicurato un servizio telefonico di assistenza, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 17.00, per le seguenti informazioni

- Assistenza Veterinaria (valida unicamente per i pacchetti Platinum e Diamond) che mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di

teleconsulto veterinario, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel caso in cui l'Assicurato non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia e abbia necessità di far valutare urgentemente lo stato di salute dell'Animale Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia. Il servizio di teleconsulto veterinario è prestato nei limiti di una sola volta per ciascuna Annualità

Art. 2.4.2 – Limitazioni specifiche della garanzia “Informazioni veterinarie”

La garanzia “Informazioni Veterinarie” non copre le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.

Nessun rimborso o prestazione alternativa di alcun genere, nemmeno a titolo di compensazione, sarà dovuta qualora l'Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente delle prestazioni di Assistenza previste dalla presente Assicurazione.

La Società di Gestione dei Sinistri e la Compagnia non assumono alcuna responsabilità riguardo il servizio reso in base alle informazioni fornite.

Art. 2.4.3 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Informazioni Veterinarie è valida in tutto il M

RIMBORSO SPESE VETERINARIE IMPREVISTE

Art. 2.5 – Rimborso Spese Veterinarie Impreviste

La Garanzia “Rimborso Spese Veterinarie Impreviste” è prestata unicamente con i Pacchetti Assicurativi “Platinum” e “Diamond”.

Art. 2.5.1 - Oggetto della Garanzia

La garanzia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione per Annualità Assicurativa, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i seguenti accertamenti strumentali resisi necessari a seguito di Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato:

- TAC in anestesia
- Risonanza in anestesia
- Endoscopia in anestesia
- Radiografie
- Ecografie

Art. 2.5.2 - Inizio della garanzia - Periodo di carenza

A parziale deroga dell'art. 1.4 della presente Assicurazione, la garanzia “Rimborso spese veterinarie impreviste” entra in vigore dopo un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura indicata in Polizza. La garanzia “Rimborso

spese veterinarie impreviste”, pertanto, copre esclusivamente le spese indicate al precedente art. 2.5.1 sostenute dall'Assicurato per accertamenti strumentali sull'Animale domestico assicurato che siano derivati da un Infortunio avvenuto o da una Malattia i cui primi sintomi si siano manifestati a partire da 61 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione indicata in Polizza.

Art. 2.5.3 - Limitazioni specifiche della garanzia “Rimborso Spese Veterinarie Impreviste”

La garanzia “Rimborso Spese Veterinarie Impreviste” non copre i costi diversi dagli accertamenti strumentali sull'Animale Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: visite, terapie ambulatoriali, ricoveri, ecc.

Art. 2.5.4 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro e Annualità Assicurativa

In base al pacchetto assicurativo scelto dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, il rimborso è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali per Sinistro e Annualità Assicurativa, dedotto lo Scoperto e relativo minimo che rimane a carico dell'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Pacchetto Assicurativo	Massimale per Sinistro e Annualità Assicurativa	Scoperto/Limite minimo per Sinistro
Platinum	250,00€	10% con un limite minimo di 100,00€
Diamond	500,00€	10% con un limite minimo di 100,00€

RIMBORSO SPESE VETERINARIE DI PREVENZIONE

Art. 2.6 – Rimborso Spese Veterinarie di Prevenzione

La Garanzia “Rimborso Spese Veterinarie di Prevenzione” è prestata unicamente con il Pacchetto Assicurativo “Diamond”.

Art. 2.6.1 – Oggetto della Garanzia

La Garanzia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione per Annualità Assicurativa, contribuisce al rimborso di quei trattamenti di prevenzione che aiutano a prevenire l'insorgenza di Malattie e a preservare la buona salute dell'Animale Assicurato quali a titolo esemplificativo: vaccini; antiparassitari; sverminazione;

sterilizzazione; controlli medici; detartrasi, applicazione microchip; esami del sangue per check up base.

La Garanzia è prestata per una sola volta per Annualità Assicurativa.

Art. 2.6.2 – Massimali e Scoperti applicati per Evento e Annualità Assicurativa

Il rimborso è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali, applicati per Evento e Annualità Assicurativa, dedotta la Franchigia contrattuale che rimane a carico dell'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

- **Danni a cose di terzi in presenza di lesioni subite**

Pacchetto Assicurativo	Massimale per Evento e Annualità Assicurativa	Franchigia
Diamond	100,00€	20,00€

dai terzi: Danni materiali e diretti causati dall'Animale Assicurato a cose di terzi, ovvero

RESPONSABILITA' CIVILE – GARANZIA OPZIONALE

Art. 2.7 – Responsabilità Civile – Garanzia Opzionale

Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza

Art. 2.7.1 – Oggetto della Garanzia

La Compagnia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione per Annualità Assicurativa, tiene indenne l'Assicurato, quale

deterioramento o distruzione dei beni materiali di proprietà dei terzi che hanno subito lesioni indennizzabili ai sensi di polizza.

Nella misura in cui, in caso di evento assicurato, l'indennizzo può essere richiesto in base ad altri contratti di assicurazione, questi obblighi di pagamento precedono. Ciò vale anche nel caso in cui sia stata concordata una responsabilità sussidiaria in uno di questi contratti assicurativi.

Art. 2.7.2 – Soggetti che non sono considerati terzi

Agli effetti della presente garanzia di Responsabilità Civile non sono considerati terzi e, conseguentemente, non beneficiano delle prestazioni assicurative in caso di danni alla persona e/o a cose provocati dall'Animale Assicurato:

- l'Assicurato, intendendosi per tale il proprietario dell'Animale Assicurato,
- il coniuge non legalmente separato dell'Assicurato,
- il convivente more uxorio dell'Assicurato,
- gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato,
- qualsiasi altro parente o affine o convivente dell'Assicurato.

Art. 2.7.3 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro e Annualità Assicurativa

Il Risarcimento è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali per Annualità Assicurativa, previa

proprietario dell'Animale Assicurato, della somma (comprensiva di capitale, spese e interessi) che questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dall'Animale Assicurato che abbiano come conseguenza diretta:

- **Danni a persone terze: Danni fisici diretti a persone terze, causati dall'Animale Assicurato, che abbiano come conseguenza la morte o lesioni personali;**

applicazione sul danno indennizzabile di uno Scoperto del 10% con un limite minimo di 500,00€ che rimane a

carico dell'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Garanzia Responsabilità Civile	Massimale per Sinistro e Annualità Assicurativa	Scoperto/Limito minimo per Sinistro
Danni a persone terze	150.000,00€ In deroga, limitato a € 50.000 per le razze indicate all'Art.2.7.4 e per i cani inclusi nel registro dei cani morsicatori.	10% con un limite minimo di 500,00€
Danni materiali a cose di terzi	10.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€

Come funziona il risarcimento?

Lo Scoperto è la percentuale dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Il limite minimo è la parte dell'ammontare del danno non indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Esempio 1:

- Massimale Danno a persone terze: 150.000,00€
- Danno Accertato: 30.000,00€
- Scoperto 10% con un limite minimo di 500,00€: 3000,00€ (=10%*30.000,00)
- Importo a carico dell'Assicurato: 3.000,00€
- Importo risarcito dalla Compagnia: 27.000,00€ (30.000,00€ - 3.000,00€)

Come funziona il risarcimento?

Esempio 2:

- Massimale Danno a cose di terzi: 10.000,00€
- Danno Accertato: 4.000,00€
- Scoperto 10% con un limite minimo di 500,00€: 400,00€ (=10%*4.000,00)
- Importo a carico dell'Assicurato: 500,00€ (in quanto lo Scoperto è inferiore al limite minimo di 500,00€)
- Importo risarcito dalla Compagnia: 3.500,00€ (4.000,00€ - 500,00€)

Art. 2.7.4 - Limitazioni specifiche garanzia Responsabilità Civile

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione, le lesioni subite da persone terze saranno indennizzate ai sensi dell'art. 2.7.3 nei limiti di 50.000,00€, se causate da un cane appartenente alle seguenti razze: American Bulldog; American Staffordshire Terrier; Bullmastiff; Bull terrier; cane da Serra da Estrella; cane lupo cecoslovacco; cane Corso (Cane Corsicano/Cane Guzzo); Dogo argentino; Dogo canario; Dobermann; Dogue de Bordeaux; English staffordshire Bull terrier; Fila Brasileiro; Mastino napoletano; Pastore di Charplanina; Pastore dell'Anatolia; Pastore dell'Asia centrale; Pastore del Caucaso; Pastore maremmano

abruzzese; Pastore della Brie o Briard; Pastore dei pirenei; Perro da canapo majoero; Perro da presa Canario; Perro da presa mallorquin; Pitbull; Pitbull mastiff; Pitbull terrier; Rafeiro do Alentejo; Rotweiler; Rhodesian Ridgeback; Tornjak; Tosa inu; Tibetan Mastiff.

La limitazione del Massimale sino a 50.000€ per lesioni a persone terze opera anche con riferimento ai cani meticci con uno o entrambe genitori compresi nella lista precedente e ai cani inseriti nel registro dei cani morsicatori.

Art. 2.7.5 – Esclusioni Garanzia Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) danni a cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna e/o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici);
- c) danni che non sono materiali;
- d) danni che sono puramente finanziari o per il mancato guadagno conseguente al Sinistro;
- e) danni causati a valori monetari, titoli, documenti, progetti, collezioni d'archivio;
- f) danni derivanti da una malattia infettiva di cui è portatore l'Animale Assicurato;

- g) multe e sanzioni amministrative o giudiziarie, ammende, tasse e oneri pubblici imposti all'Assicurato
- h) danni conseguenti a mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente o dalla violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali;
- i) danni conseguenti da incendio, esplosione o scoppio;
- l) danni da inquinamento e/o contaminazione in genere;
- m) Sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società di Gestione dei Sinistri, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale.

Art. 2.7.6 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Responsabilità Civile è valida in tutto il Mondo.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 2.8 – Limitazioni ed esclusioni comuni a tutte le Garanzie

L'Assicurazione non copre in alcun caso gli Incidenti, Infortuni e/o Malattia dell'Animale Assicurato ed i conseguenti danni che siano stati causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:

- a) atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge e/o delle persone che custodivano l'Animale Assicurato;
- b) pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto dell'Assicurazione;
- c) attività venatoria e uso professionale dell'Animale Assicurato;
- d) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a concorsi, competizioni e mostre;
- e) maltrattamenti dell'Animale Assicurato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale;
- f) Sinistri derivanti da violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trasporto dell'Animale Assicurato non effettuato nel rispetto

della legislazione vigente, aggressioni tra animali quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente;

- g) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
- h) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra; partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
- i) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico; abuso di alcol;
- j) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente Assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
- k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;

- l) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie

nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti

SEZIONE 3 – PROCEDURA DI INDENNIZZO

Ricordati sempre che:

- Devi **comunicare il sinistro entro 10 giorni** alla Società di Gestione dei Sinistri tramite il [form online](#)
- Per la garanzia “Informazioni veterinarie – Assistenza Base” chiama il numero **+39 02 20564.442** operativo Lun/Ven: 8.00 - 20.00 e sab: 8.00 - 17.00
- Per la garanzia “Informazioni veterinarie – Assistenza Veterinaria”, le modalità di accesso al servizio di teleconsulto veterinario sono indicate nella mail di conferma dell'acquisto del Pacchetto Assicurativo Platinum o Diamond
- Su help.24hassistance.com trovi tutte le informazioni per denunciare un Sinistro oppure chiama il **+39 02 20564.442**

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Art. 3.1 – Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

Per tutte le Garanzie prestate dall'Assicurazione, in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei

Sinistri entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante [form online](#).

PROCEDURA DI INDENNIZZO GARANZIA “SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO”

Art. 3.2 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri una comunicazione contenente le seguenti informazioni e documentazione:

- a) ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- b) tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio);
- c) tutta la documentazione veterinaria in copia fotostatica necessaria per consentire alla Società

di Gestione dei Sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari;

- d) copia delle fatture e/o ricevute fiscali delle prestazioni veterinarie sostenute per l'intervento chirurgico

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno. La Società di Gestione dei Sinistri ha la facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, anche gli originali della predetta documentazione.

L'Assicurato deve consentire che l'Animale Assicurato sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dalla Società di Gestione dei Sinistri.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.3 – Pagamento dell'Indennizzo

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dalla data di ricezione della

documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'Indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 3.4 – Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

Qualora successivamente al pagamento dell'Indennizzo, si dovesse accertare l'inoperatività e/o l'inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 c.c., dovrà restituire alla Compagnia tutte le somme indebitamente versate all'istituto di Cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

PROCEDURA DI INDENNIZZO GARANZIA "SPESE DI RICERCA"

Art. 3.5 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri una comunicazione contenente le seguenti informazioni e documentazione:

- ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio);
- tutta la documentazione necessaria per consentire alla Società di Gestione dei Sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari;
- copia delle fatture e/o ricevute fiscali delle spese di ricerca sostenute per la ricerca dell'animale assicurato.

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.6 – Pagamento dell'Indennizzo

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'Indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

PROCEDURA DI INDENNIZZO GARANZIA "TUTELA LEGALE"

Art. 3.7 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto

conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri una comunicazione contenente le seguenti informazioni e documentazione:

- l'indicazione del numero della polizza;
- ogni elemento utile a identificare l'Animale Assicurato (numero di microchip o tatuaggio);

- c) l'indicazione della data, ora e luogo del Sinistro; la causa e le modalità di accadimento del Sinistro; nome, cognome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni.

Il Contraente e/o l'Assicurato, inoltre, devono far pervenire alla Società di Gestione dei Sinistri notizia di ogni atto a loro notificato tramite Ufficiale Giudiziario o via PEC dall'Avvocato del terzo danneggiato entro 5

(cinque) giorni dalla relativa ricezione, a pena di decadenza dal diritto di garanzia. Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti occorrenti alla corretta gestione del Sinistro.

PROCEDURA DI INDENNIZZO GARANZIA "INFORMAZIONI VETERINARIE"

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.8 – Scelta del Legale

L'Assicurato ha facoltà di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il legale nominato sia:

- a) abilitato secondo la normativa applicabile;
- b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a decidere la controversia.

Art. 3.11 – Modalità di erogazione della prestazione

Informazioni Veterinarie – Assistenza Base (valida per tutti i pacchetti assicurativi)

In caso di difficoltà a seguito di Incidente, Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato, se l'Assicurato ha necessità di avere informazioni veterinarie in merito a: cliniche veterinarie private, ospedali, centri di pronto soccorso, può contattare il numero + 39 02 20564.442, operativo Lun/Ven: 8.00 - 20.00 e sab: 8.00 - 17.00.

In sede di contatto, il Contraente e/o l'Assicurato dovrà indicare:

- a) il tipo di informazione di cui necessita;
- b) ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla prestazione (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.).

Qualora l'Assicurato intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale in ordine al Sinistro occorso e non provveda alla nomina del legale, la Compagnia può provvedere ad incaricare direttamente un legale di propria fiducia. Le stesse disposizioni si applicano alla scelta del perito.

L'Assicurato ha sempre il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitti di interessi con la Compagnia.

Art. 3.9 – Gestione del Sinistro

L'Assicurato, una volta comunicata alla Compagnia la denuncia del Sinistro, non potrà intraprendere alcuna azione, effettuare transazioni, conciliare o addivenire ad una definizione della controversia senza il preventivo benestare della Compagnia.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia sulla gestione del Sinistro, le Parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro, il quale provvederà secondo equità. L'arbitro verrà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 3.10 – Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia verserà all'Assicurato gli importi previsti nella presente Assicurazione per i servizi di assistenza legale, solo a controversia definita e senza corresponsione di alcun anticipo o acconto entro i successivi 90 gg.

Informazioni Veterinarie – Assistenza Veterinaria (valida unicamente per i pacchetti assicurativi Platinum e Diamond)

In caso di difficoltà a seguito di Incidente, Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato, se l'Assicurato ha necessità di far valutare urgentemente lo stato di salute dell'Animale Assicurato e non riesce a reperire il proprio veterinario di fiducia, può usufruire del servizio di teleconsulto veterinario, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, messo a disposizione dalla Compagnia per una sola volta per Annualità Assicurativa. Per accedere e usufruire del servizio di teleconsulto veterinario, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno seguire le istruzioni indicate nella email di conferma di acquisto dei Pacchetti Assicurativi Platinum e Diamond.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale della

prestazione ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. del Codice Civile.

Verificata l'operatività della garanzia, la Compagnia provvederà all'erogazione delle prestazioni richieste

dall'Assicurato e oggetto della garanzia di "Assistenza" previste dall'Assicurazione.

PROCEDURA DI INDENNIZZO GARANZIA "RIMBORSO SPESE VETERINARIE IMPREVISTE" E "RIMBORSO SPESE VETERINARIE DI PREVENZIONE"

Art. 3.12 - Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri le seguenti informazioni e documentazione:

- ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio);
- tutta la documentazione veterinaria in copia fotostatica necessaria per consentire alla Società di Gestione dei Sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari;
- copia delle fatture e/o ricevute fiscali relative agli accertamenti strumentali, prestazioni e/o spese veterinarie sostenute dall'Assicurato per l'Animale assicurato.

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei

Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno. La Società di Gestione dei Sinistri ha la facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, anche gli originali della predetta documentazione.

L'Assicurato deve consentire che l'Animale Assicurato sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dalla Società di Gestione dei Sinistri.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.13 – Pagamento dell'Indennizzo

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al rimborso delle spese veterinarie coperte dalla Garanzia e sostenute dall'Assicurato entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'Indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

PROCEDURA DI INDENNIZZO GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE"

Art. 3.14 – Documentazione richiesta per la gestione del Sinistro

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri le seguenti informazioni e documentazione:

- data, ora e luogo del Sinistro; la causa e le modalità di accadimento del Sinistro; nome, cognome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni;

- ogni elemento utile ad identificare l'Animale Assicurato (numero di microchip o tatuaggio).

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento del Risarcimento entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento del Risarcimento resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 3.15 – Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato eventualmente assunta fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse; fermo comunque quanto stabilito dall'art. 1917 c.c.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la Legge lo preveda o la Compagnia lo richieda.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI:

I dati personali raccolti sono oggetto di trattamenti di cui è responsabile CNP Assurances IARD e Filassistance International in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

I dati personali raccolti sono necessari per l'esecuzione delle misure precontrattuali adottate su vostra richiesta e per l'esecuzione del contratto. Vengono trattati, in questo contesto, per l'analisi delle esigenze specifiche di ogni richiesta, per la sottoscrizione, la valutazione del rischio, per l'elaborazione di statistiche e studi attuariali, per la gestione dei reclami e delle controversie, per la gestione dei clienti e dei potenziali clienti e per le operazioni relative alla gestione dei contratti.

In caso di conclusione del contratto di assicurazione, i vostri dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto.

I dati raccolti sono inoltre necessari per il rispetto di obblighi legali o normativi e vengono trattati, in questo contesto, in particolare, per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A questo titolo, i vostri dati sono conservati per tutta la durata della relazione contrattuale.

Inoltre, sono necessari per il legittimo interesse di CNP Assurances IARD e Filassistance International vengono trattati, in questo contesto:

- per la lotta contro le frodi e la criminalità informatica. A questo titolo, i dati raccolti sono conservati per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla emissione degli allerta per qualificarli e di cinque (5) anni dalla chiusura del fascicolo in caso di frode accertata.
- per scopi di ottimizzazione, personalizzazione e targeting delle offerte commerciali per migliorare la relazione commerciale. A questo titolo, i dati raccolti sono conservati per un periodo di tre (3) anni dalla fine della relazione commerciale.

Inoltre, possono essere utilizzati per scopi di prospezione commerciale tramite mezzi elettronici, previa vostra autorizzazione, e conservati a questo titolo per un periodo di tre (3) anni dalla fine della relazione commerciale o dall'ultimo contatto di cui avreste preso l'iniziativa.

Infine, CNP Assurances IARD, Filassistance International, tramite il suo gestore, può essere chiamata a raccogliere dati sulla salute in caso di sinistri. I vostri dati sulla salute sono trattati, previa vostra autorizzazione, ai fini dell'istruzione del sinistro.

I dati sulla salute sono conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto.

Tutti i dati raccolti possono essere conservati oltre i periodi specificati, nel rispetto dei termini legali di prescrizione applicabili.

I dati personali raccolti sono obbligatori; in mancanza, il contratto di assicurazione non potrebbe essere concluso.

CNP Assurances IARD e Filassistance International possono prendere decisioni automatizzate, inclusa la profilazione, che vi riguardano. Infatti, la conclusione, la gestione e l'esecuzione dei contratti comportano la valutazione delle caratteristiche del rischio assicurativo per determinarne in particolare la frequenza, il costo medio, il costo del sinistro massimo possibile, stabilire la tariffazione e verificarne l'assicurabilità. A seconda dei casi, queste decisioni possono tradursi, ad esempio, nel rifiuto di concludere il contratto.

I destinatari dei dati personali sono, nel rigoroso rispetto delle finalità sopra indicate: CNP Assurances IARD, Filassistance International, i suoi subappaltatori, i partner e le società del Gruppo a cui appartiene, il/i distributore/i di assicurazione, il/i riassicuratore/i, i fornitori di assistenza, le persone interessate al contratto, nonché qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria autorizzata o, più in generale, qualsiasi terzo autorizzato per soddisfare agli obblighi legali o normativi.

Eventuali trasferimenti di dati verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea avvengono nel rispetto delle regole specifiche che garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati personali.

Avete il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, revoca del consenso quando costituisce la base del trattamento dei dati e limitazione dei trattamenti. Potete anche fare richiesta di portabilità per i dati che avete fornito e che sono necessari per il contratto o per i dati derivanti da trattamenti ai quali avete acconsentito.

Inoltre, avete la possibilità di dare istruzioni relative alla conservazione, cancellazione e comunicazione dei vostri dati dopo la vostra morte.

Potete esercitare i diritti sopra menzionati presso:

CNP Assurances IARD, Filassistance International inviando una lettera specificando il vostro nome, cognome e indirizzo postale e allegando una copia fronte-retro del vostro documento d'identità, al seguente indirizzo: CNP Assurances IARD - Servizio DPO, TSA n° 16939, 4 Promenade Cœur de ville 92130 Issy-les-Moulineaux o via email: dpo.poleassurances@cnp.fr

FILASSISTANCE, inviando una lettera specificando il vostro nome, cognome e indirizzo postale e allegando una copia fronte-retro del vostro documento d'identità, al seguente indirizzo: CNP Assurances IARD - Servizio DPO, TSA n° 16939, 4 Promenade Cœur de ville 92130 Issy-les-Moulineaux o via email: dpo@filassistance.fr

In caso di difficoltà relative alla gestione dei dati personali, potete presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.